

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell'art . 33 del D. lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art . 16 della legge n. 183/2011. Anno 2020.

Regolarmente convocata per oggi tredici del mese di febbraio dell'anno duemilaventi, alle ore 14:00 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>MAGNAFICO FERNANDO</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>MARROCCO SEVERINO</i>	<i>ASSESSORE DELEGATO</i>
<i>MARROCCO EMILIA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PANNOZZO GIULIO</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>DE FILIPPIS ALESSANDRA</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento **l'Assessore**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la struttura organizzativa dell'Ente deve costantemente adeguarsi alle esigenze sociali, demografiche e culturali proprie del territorio di competenza modificando il proprio assetto in conformità all'evoluzione dei bisogni della popolazione locale;

Rilevato che tale intendimento risponde alle prescrizioni dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, il quale dispone che *“Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumero di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.”*;

Richiamato per intero l'art. 16 della legge n. 183/2011, che modificando l'art. 33, c. 1, 2 e 3 del d.lgs.165/2001, testualmente recita:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

Considerato:

- quindi, che il citato art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità anno 2012*), nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e impegna i responsabili dei servizi ad attivare tale procedura per il proprio servizio di competenza;
- che la norma sanziona le Pubbliche Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando nel contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente, ai fini di una ricollocazione presso altre Amministrazioni oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto del lavoro;

Atteso:

- che la condizione di eccedenza deve essere rilevata dalla situazione in cui versa l'Ente ed in particolare, dando atto che il Comune di Lenola ha ridotto progressivamente le spese di personale di anno in anno, come previsto dall'art. 1, comma 562 Legge n. 296/2006;
- che il Comune di Lenola, con una popolazione di 4.166 abitanti e con n. 22 dipendenti, presenta un rapporto medio dipendenti/popolazione pari ad 1/189, ben al di sotto di 1/150, limite fissato dal Decreto del Ministero Interno del 10/04/2017 per il triennio 2017-2019;

Vista la propria deliberazione n. G.C. n. 15 del 14/02/2019, con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 ed il piano annuale per l'anno 2019, come parzialmente rettificata con deliberazione di G.C. n. 111 del 08/10/2019;

Rilevato che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali, nel contesto della struttura comunale, risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva, senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumero di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali;

Dato atto, dunque, che l'analisi dei costi-benefici finalizzato alle operazioni di revisione strutturale dell'Ente e della conseguente determinazione del fabbisogno di personale è stata condotta, nel tempo, al fine di evitare il prodursi di effetti di sovradimensionamento dell'organico;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio personale ai sensi dell' art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell' art. 153 – 5° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

1)- Di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 16, comma 2, della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

2)- Di dare atto, quindi, che il Comune di Lenola non deve avviare nel corso dell'anno 2020 le procedure previste dalla vigente normativa a seguito delle dichiarazioni di esubero;

3)- Di demandare al Servizio Personale gli adempimenti conseguenti a tale rilievo, quali la trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione dall'esito unanime,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e approvato

IL SINDACO

F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 13/02/2020



IL SEGRETARIO COM.LE CAPO

DOTT.SSA MARIA PIA FIORE

Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 191 del Comune il 18 FEB 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 18/02/2020

IL SEGRETARIO COM.LE CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 13/02/2020

IL SEGRETARIO COM.LE CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE

Lì, 13/02/2020

IL RESPONSABILE

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì,

LA RESPONSABILE

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE